



Istituto di Ricerche Internazionali  
**ARCHIVIO DISARMO**

Piazza Cavour 17 - 00193 Roma  
tel. 0636000343/4 fax 0636000345  
email: [info@archiviodisarmo.it](mailto:info@archiviodisarmo.it)  
[www.archiviodisarmo.it](http://www.archiviodisarmo.it)

### **La struttura del trattato**

Il CTBT è composto da un preambolo, 17 articoli, 2 allegati al trattato, un protocollo al trattato e due allegati al protocollo.

### **IL PREAMBOLO**

Gli Stati parte del trattato (SP), considerando favorevolmente le misure e i recenti accordi internazionali sottoscritti nel campo del disarmo nucleare; convinti di poter procedere, nella presente situazione mondiale, verso un completo disarmo nucleare attraverso un fermo ed effettivo controllo internazionale; riconoscendo che la fine delle esplosioni nucleari, sperimentali e non, bloccando lo sviluppo di nuovi tipi di arma atomica e il miglioramento qualitativo delle armi nucleari esistenti, costituisce una misura valida di non proliferazione e di disarmo; considerando che la realizzazione di un trattato che bandisca le esplosioni nucleari contribuirà alla protezione dell'ambiente e al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, hanno deciso quanto segue:

### **ARTICOLO II**

#### **1 - Provvedimenti Generali**

Gli SP istituiscono l'Organizzazione del Trattato (OT) che avrà sede a Vienna. Organi dell'OT sono: la Conferenza degli SP (CSP), il Consiglio esecutivo (CE) e il Segretariato Tecnico (ST) che include il Centro Dati Internazionale (CDI).

Nella sua azione di verifica, dovuta a possibili segnalazioni di violazione del trattato, l'OT utilizzerà i mezzi meno invadenti possibile nei confronti degli Stati indagati. Ad essi verranno richieste le sole informazioni necessarie, e si prenderà ogni precauzione per proteggere le informazioni riservate sulle attività civili e militari di uno Stato. L'OT avrà la facoltà di scegliere esperti e tecnici, prendendo anche accordi con altre organizzazioni internazionali, come l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, anch'essa con sede a Vienna. I costi delle attività dell'OT verranno ripartiti fra tutti gli SP utilizzando un sistema simile a quello adottato presso le Nazioni Unite.



Gli SP in arretrato con i pagamenti per oltre due anni non avranno diritto al voto, a meno che tale condizione di debito dovuta a causa di forza maggiore.

## 2- La Conferenza degli Stati Parte

La CSP si terrà in regolari sessioni annuali e in altre occasioni decise dalla CSP stessa, su richiesta del CE o della maggioranza degli SP.

La CSP potrà essere riunita per decidere emendamenti o per revisionare il CTBT:

La CSP sarà l'organo principale dell'OT. In essa verranno considerate e definite tutte le questioni riguardanti il CTBT.

La CSP sovrintenderà le attività del CE e del ST; adotterà il programma annuale e il bilancio dell' OT predisposti dal CE; eleggerà i membri del CE; nominerà il Direttore Generale del ST; esaminerà gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero indebolire o rendere vano il CTBT; prenderà le misure opportune perché il trattato venga rispettato, cercando di rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle norme del CTBT.

## 3 - Il Consiglio Esecutivo

E' composto da 51 membri e ciascuno SP ha il diritto a farne parte. Per una equa distribuzione geografica il CE comprenderà: 10 SP africani; 7 SP dell'Europa orientale; 9 SP latino-americani e caraibici; 7 SP del Medio Oriente e dell'Asia meridionale; 10 SP nordamericani e dell'Europa occidentale; 8 SP del sud-est- asiatico, del Pacifico e dell'Estremo Oriente.

I membri del CE saranno eletti dalla CSP tenendo conto dei seguenti parametri: almeno 1/3 dei seggi disponibili per ciascuna regione saranno assegnati agli SP sulla base delle loro capacità nucleari; del numero di impianti di rilevamento di eventuali esplosioni nucleari nel loro territorio; dell'esperienza e delle capacità nella tecnologia di controllo nucleare e dei contributi al bilancio annuale dell'Organizzazione.

Il CE, che eleggerà il presidente tra i suoi membri, terrà regolari sessioni. Sarà l'organo esecutivo dell'OSP e renderà conto alla CSP delle sue azioni. Il CE supervisionerà le attività del ST; avanzerà raccomandazioni e proposte alla CSP; coopererà con essa esaminando preventivamente qualsiasi problema inerente al trattato; considererà richieste di ispezioni in loco in Paesi accusati di violare il trattato e , se necessario, chiederà alla CSP di intervenire nel merito.

## 4 - Il Segretariato Tecnico

Il ST assisterà la CSP, il CE e gli SP con il fine di far rispettare le clausole del CTBT. Condurrà le verifiche e i controlli decisi dalla CSP. Il CDI sarà parte integrante di esso. Il ST supervisionerà e coordinerà i lavori del Sistema di Controllo Internazionale (SCI); offrirà assistenza tecnica e supporto per l'installazione delle stazioni di controllo; assisterà il CE nelle ispezioni in loco; preparerà e sottoporrà al CE le bozze del rapporto sull'applicazione del CTBT e del bilancio dell'OSP. Il Direttore Generale del ST, nominato dalla CSP, sarà responsabile di ogni attività del ST stesso. Questi verrà assistito da personale altamente qualificato proveniente dagli SP. Il Direttore Generale, se lo riterrà opportuno, dopo consultazione con il CE, potrà creare gruppi di lavoro temporanei o chiedere l'aiuto di esperti su specifiche questioni.

## 5 - Privilegi e immunità



I componenti delle varie organizzazioni sopra descritte godranno dei privilegi e delle immunità necessarie per poter operare in piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

### ARTICOLO III - Adempimenti dei singoli SP

Ciascuno SP prenderà misure necessarie attraverso le proprie procedure costituzionali per attuare le disposizioni del CTBT. In particolare si dovranno stabilire norme che impediscano qualsiasi attività vietata dal CTBT. Per poter adempiere a tutti gli altri obblighi del CTBT, ciascuno SP designerà un'Autorità Nazionale (AN) che terrà i rapporti tra il proprio Paese, l'OSP e gli altri SP.

### ARTICOLO IV - Il sistema di verifica

#### \_ disposizioni generali

Verrà stabilito un regime di verifica per controllare la conformità al CTBT da parte di tutti gli Stati.

Tale regime sarà composto da:

- a) un Sistema di controllo internazionale (SCI);
- b) consultazioni e dichiarazioni;
- c) ispezioni in loco;
- d) misure che favoriscano la fiducia reciproca.

Le attività di verifica si baseranno su informazioni obiettive e verranno attuate nel rispetto delle sovranità degli SP. Ogni abuso in tal senso verrà punito. Gli SP dovranno facilmente in ogni modo le operazioni necessarie alla verifica. Singoli SP potranno utilizzare mezzi tecnici nazionali di verifica, sempre nel rispetto della sovranità nazionale e della legge internazionale. Ciascuno SP assicurerà la propria cooperazione con l'OSP per cercare di rendere sempre più valido e tecnologicamente adeguato il SCI. L'applicazione delle norme del CTBT sarà eseguita in modo da non ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico degli SP, in particolare nell'applicazione dell'energia atomica per scopi pacifici.

#### - Responsabilità del Segretario Tecnico sul sistema di verifica

I dati verranno immagazzinati ed elaborati dal ST attraverso il suo CDI che si avvarrà del SCI, dei processi di consultazione e chiarificazione, delle ispezioni in loco e delle misure di costruzione della fiducia reciproca, dei dati provenienti dagli SP e da organizzazioni internazionali.

Dall'analisi delle diverse fonti, che saranno rese accessibili agli SP, il ST elaborerà rapporti finalizzati alla piena realizzazione del CTBT.

Il ST, inoltre, offrirà assistenza tecnica e supporto per l'installazione delle apparecchiature di rilevamento agli SP che lo richiedono e verificherà le attività svolte dal SCI e dal CDI.

#### a) Il Sistema di Controllo Internazionale



Il SCI comprenderà strutture per il controllo sismologico, per il controllo idroacustico e dei radionuclidi, per il controllo infrasonico e i rispettivi mezzi di comunicazione e si avvarrà del CDI del ST.

Il SCI sarà posto sotto l'autorità del ST. Ciascuno SP avrà il diritto di partecipare allo scambio internazionale di dati e di ottenere l'accesso ai dati resi disponibili al CDI. Ciascuno SP coopererà con il CDI attraverso la propria AN.

#### - Finanziamenti del SCI

L'OSP si assumerà i costi per: a) installare nuove strutture del SCI e migliorare quelle esistenti, a meno che lo Stato responsabile di queste strutture si premuri di pagare in proprio; b) rendere operativo il SCI; c) la manutenzione e la sicurezza del SCI; d) trasmettere i dati del SCI al CDI e renderli quindi disponibili agli SP.

#### - Modifiche al SCI

Saranno possibili se vi sarà accordo tra gli SP. Le modifiche saranno incorporate nel CTBT. Mutamenti tecnici (ad esempio, mutamento del numero di installazioni per una data tecnologia di controllo) saranno possibili con ratifica della loro approvazione da parte degli SP direttamente interessati sottoscritta dal Direttore Generale.

Gli SP potranno offrire altre strutture utili per il controllo collateralmente a quelle del SCI, previo accordo con il ST, con il fine di cooperare nella fornitura di dati per i fini stabiliti dal CTBT.

Sarà il ST a stabilire che un'apparecchiatura possa essere considerata strumento nazionale in grado di collaborare con il SCI. Sarà predisposta una lista delle strutture abilitate.

#### b) Consultazioni e chiarificazioni

Ogni SP ha diritto a richiedere una ispezione in loco ma, ove possibile, si deve fare ogni sforzo per chiarire e risolvere tra due o più Stati o tra uno Stato e l'OSP qualsiasi problema che metta in crisi la sicurezza internazionale. Le richieste di chiarificazione vanno assolve non più di 48 ore. Lo Stato indagato può richiedere il sostegno degli organismi previsti dal CTBT, a partire dal Direttore Generale.

#### c) Ispezione in loco

Se i passi sopra descritti non vanno a buon fine, ciascuno SP può chiedere l'ispezione in loco nel territorio di un altro Paese per chiarire se sono state condotte esplosioni nucleari in violazione dell'articolo I del CTBT. Le richieste dovranno fondarsi su informazioni raccolte dal SCI o su rilevanti informazioni tecniche ottenute con mezzi tecnici nazionali di verifica. Lo SP richiedente l'ispezione presenterà la proposta al CE e, contemporaneamente al Direttore Generale. Il CE dovrà esaminare nell'immediato la richiesta. Il Direttore Generale comunicherà la richiesta entro poche ore allo Stato posto sotto accusa, dopo aver accertato la conformità della richiesta stessa secondo i dettami del CTBT. Concluse queste operazioni verrà dato mandato al ST di dare inizio ai preparativi per l'ispezione in loco. Lo Stato posto accusa deve dare spiegazioni e informazioni al Direttore Generale al massimo entro 72 ore dal momento in cui ha ricevuto la richiesta di chiarificazione. Tutte le informazioni ricevute vengono riportate al CE che prende, dopo l'esame del caso /e comunque non oltre 96 ore dal



ricevimento della richiesta di uno SP), la decisione finale sull'ispezione. La decisione di approvare l'ispezione può essere presa con almeno 30 voti favorevoli. Se il CE non approva, i preparativi vengono bloccati immediatamente. Non oltre 25 giorni dalla approvazione dell'ispezione il team ispettivo trasmetterà al CE, attraverso il Direttore Generale, un rapporto *in progress* sull'ispezione. Il CE, sulla base di questo rapporto, deciderà se l'ispezione dovrà continuare o meno. L'ispezione dura al massimo 60 giorni; può essere estesa a 70 giorni al CE, che deciderà a maggioranza. Il team ispettivo sarà designato dal Direttore Generale. Ciascuno SP permetterà all'OT di condurre un'ispezione sul territorio. Lo SP potrà proteggere i suoi interessi di sicurezza nazionale e le informazioni riservate che non siano collegate con lo scopo dell'ispezione. Lo SP richiedente può inviare un osservatore per verificare l'andamento dell'ispezione in loco. Lo SP ispezionato potrà esercitare un rifiuto dell'osservatore, ma ciò sarà registrato nel rapporto ispettivo.

- Rapporti di un'ispezione in loco - modalità e contenuti..

Lo Stato ispezionato avrà il diritto a fare i suoi commenti e a dare spiegazioni sul rapporto e a verificare se vi sono informazioni non collegate allo scopo dell'ispezione per cui non dovranno, queste, circolare fuori del ST. Il Direttore Generale aggiungerà come allegato al rapporto commenti dello SP ispezionato e trasmetterà subito il rapporto ispettivo allo SP richiedente, allo SP ispezionato, al CE e a tutti gli SP. Saranno inviati anche i risultati di analisi campione eseguite. Il CE esaminerà il tutto controllando se vi sono state violazioni al Trattato e se vi sono stati abusi nell'ispezione.

- Abusi ed eccessi nelle richieste di ispezione.

In caso di abuso, lo SP richiedente pagherebbe i costi dell'ispezione svolta e non avrebbe per un certo tempo diritto ad ulteriori richieste di ispezione.

- d) Misure di costruzione di fiducia reciproca Ciascuno SP coopererà con l'OT per offrire il massimo apporto tecnico alla rete del SCI; favorirà inoltre l'interpretazione di dati riguardanti esplosioni chimiche.

#### ARTICOLO V - Misure per riparare una situazione e per assicurare la conformità al trattato

La Conferenza, tenendo conto delle raccomandazioni del CE, prenderà le necessarie misure per rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni di questo trattato. La Conferenza può, tra l'altro, decidere di limitare o sospendere lo SP dall'esercizio dei suoi diritti sotto questo trattato.

La Conferenza può anche raccomandare agli SP misure in conformità con la legge internazionale e porre la questione alla Nazioni Unite.

#### ARTICOLO VI - Luogo delle dispute

Sulle interpretazioni di questo trattato ci si rivolgerà alla Corte internazionale di giustizia. Il CE cercherà di risolvere, prima ancora, ogni controversia; le questioni controverse possono passare all'OT.

#### ARTICOLO VII - Emendamenti

Ogni SP può proporre emendamenti al trattato, al protocollo e agli allegati al protocollo. Per questo verrà istituita una Conferenza degli Emendamenti.



Il Direttore Generale, che riceve la richiesta di emendamenti, deciderà data e luogo della Conferenza degli Emendamenti a cui saranno invitati tutti gli SP. Per l'istituzione della Conferenza sarà necessaria la maggioranza dei voti degli SP. Non dovrà esserci nessun voto negativo (saranno cioè necessarie l'unanimità o una parziale astensione).

#### **ARTICOLO VIII - Revisione del trattato**

Dieci anni dopo l'entrata in vigore vi sarà una Conferenza per la revisione e l'esame di ciò che è stato fatto agli scopi e agli obiettivi del preambolo. Vi sarà una revisione anche rispetto agli sviluppi tecnologici e scientifici sopraggiunti. Sulle basi di richieste da parte di alcuni SP la "Conferenza di Revisione" considererà le possibilità di condurre esplosioni nucleari sotterranee per scopi pacifici. Ad intervalli di dieci anni vi saranno nuove conferenze di revisione, se non verrà stabilito altrimenti.

#### **ARTICOLO IX - Durata e ritiro**

Il trattato ha durata illimitata. Ogni Stato, che è sovrano, può ritirarsi se straordinari eventi mettono in pericolo i propri supremi interessi.

#### **ARTICOLO X – Protocollo e allegati**

Sono parte integrante del trattato.

#### **ARTICOLO XI - Ratifica**

Il trattato sarà aperto a tutti gli Stati per la firma prima della sua entrata in vigore.

#### **ARTICOLO XII - Ratifica**

Il trattato sarà aperto a ratifica degli Stati firmatari secondo i processi costituzionali di ciascuno di essi.

#### **ARTICOLO XIII – Accesso**

Ogni Stato non firmatario può accedere al trattato.

#### **ARTICOLO XIV – Entrata in vigore**

180 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica da tutti gli Stati della lista nell'allegato 2 a questo trattato, ma in ogni caso non prima di due anni dall'apertura della firma. Se il trattato non è entrato in vigore 3 anni dopo l'inizio delle firme, il depositario (Segretario Generale Onu) organizzerà una Conferenza di Stati che già avranno ratificato, su richiesta della maggioranza di questi stessi Stati. La Conferenza cercherà di accelerare il processo di ratifica per facilitare l'entrata in vigore del trattato. Ciò sarà finché il trattato non entrerà in vigore.

#### **ARTICOLO XV – Riserve**

(Non vi sono riserve)

#### **ARTICOLO XVI – Depositari**

Il Segretario Generale Onu.

#### **ARTICOLO XVII – Testo autentico**



E' quello compilato nelle seguenti lingue: Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo, Spagnolo.

### **ALLEGATO 1 AL TRATTATO**

Lista degli Stati aderenti:

- 54 Africa
- 22 Europa orientale
- 33 America Latina e Caraibi
- 26 Medio Oriente e Asia meridionale
- 28 America del nord ed Europa meridionale
- 31 Sud est asiatico e Pacifico, Estremo Oriente.

### **ALLEGATO 2 AL TRATTATO**

Perché entri in vigore sarà necessaria la ratifica da parte degli Stati partecipanti alla Conferenza sul Disarmo (CD) di Ginevra e che appaiono nella tab. 1 dell'AIEA aggiornata all'aprile 1996 (possessori di reattori e centrali di energia nucleare) e degli Stati membri della CD che nella tab.1 del dicembre 1995 possedevano reattori e centrali di ricerca nucleare: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Corea del Nord, Corea del Sud, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Indonesia, Iran, Israele, Italia, Giappone, Messico, Olanda, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Sudafrica, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Gran Bretagna, USA, Vietnam, Zaire.

### **PROTOCOLLO AL CTBT e allegato 1**

#### **Le funzioni del SCI e del CDI**

Il SCI comprenderà strutture di controllo e relativi mezzi di comunicazione. Le strutture sono specificate nell'Allegato 1 al protocollo. Questo allegato è composto da alcune tabelle. La tabella 1/A è costituita dalla lista delle stazioni sismologiche comprendenti la rete primaria (nelle colonne vengono specificati: Stato responsabile della stazione). Gli USA hanno 5 stazioni, la Russia 6, l'Italia nessuna.

La tabella 1/B è la lista di stazioni sismologiche comprendenti la rete ausiliaria (l'Italia è responsabile di una stazione situata nella zona di Enna). La tabella 2/A è la lista delle Stazioni per il rilevamento dei radionuclidi. Gli Stati con più stazioni sono: Australia (7). L'Italia non è compresa nella lista. La tabella 2/B è la lista dei Laboratori per radionuclidi; l'Italia possiede un laboratorio dell'Agenzia Nazionale

per la protezione dell'Ambiente, in Roma). I I laboratori della lista sono, nel mondo, 16. La tabella 3 è la lista delle Stazioni idroacustiche. Sono 11 in tutto, di cui 2 negli USA, in Gran Bretagna e in Francia. La tabella 4 è la lista delle Stazioni Infrasoniche. Le Stazioni sono 60 in tutto, situate soprattutto in USA, in Gran Bretagna, in Russia e in Australia; l'Italia non possiede questo tipo di stazioni. L'OT e gli SP collaboreranno per mantenere funzionante e per sviluppare il SCI.

#### **Controllo Sismico**

Ciascuno SP coopererà nello scambio internazionale di dati sui movimenti sismici. La collaborazione riguarderà anche il mantenimento di una rete globale primaria ed ausiliaria di stazioni di controllo collegate al CDI. La rete di stazioni principali consisterà di 50 stazioni. La rete ausiliaria sarà formata da 120 stazioni.



### Controllo dei Radionuclidi

Ciascuno SP parteciperà allo scambio internazionale dei dati sui radionuclidi nell'atmosfera. Si creerà un sistema di controllo fondato su stazioni di controllo dei radionuclidi e di laboratori collegati con il CDI. Vi saranno 80 stazioni che capteranno particelle nell'atmosfera; 40 di esse capteranno anche gas nobili.

### Controllo Idroacustico

Ciascuno SP coopererà per uno scambio internazionale di dati sui rilevamenti idroacustici. La cooperazione includerà l'installazione di una rete globale di stazioni di controllo idroacustico collegate al CDI.

### Controllo Infrasonico

Ciascuno SP coopererà per uno scambio internazionale di dati sui rilevamenti infrasonici. La cooperazione includerà stazioni di controllo infrasonico. Vi sarà una rete di 60 stazioni collegate con il CDI.

### **FUNZIONI DEL CDI**

Il CDI riceverà, collezionerà, elaborerà ed analizzerà dati, farà rapporti archiverà dati provenienti dalle strutture del SCI. Ogni SP può richiedere al CDI i prodotti del suo lavoro. Il CDI darà comunque continuamente notizie agli SP dei lavori da esso svolti e fornirà assistenza tecnica.

### **Parte II – ISPEZIONI IN LOCO**

Le ispezioni vengono effettuate nell'area dove accade l'evento causa dell'ispezione richiesta. L'area sarà continua, e le sue dimensioni non supereranno i 1000 Km quadrati. La distanza lineare più lunga non supererà i 50 Km in qualsiasi direzione.

- Problemi di giurisdizione territoriale e di ispezioni. L'ispezione dovrà essere la meno intrusiva possibile. Il personale impegnato non dovrà superare le 40 unità e non dovrà appartenere né allo Stato ispezionato. L'organizzazione dell'ispezione sarà effettuata dal Direttore Generale. Lo Stato ispezionato metterà a disposizione i mezzi necessari, ma verrà rimborsato dall'Organizzazione. Verrà approvato un Manuale operativo per le ispezioni in loco, ove saranno definite dettagliatamente le procedure specifiche.
- Designazione di ispettori e di assistenti all'ispezione: Il Team ispettivo.

Ogni Stato designa i propri ispettori, i cui nominativi vengono notificati al Direttore Generale che successivamente sceglierà da un'apposita lista in base alle circostanze che si troverà di fronte e alle competenze dei singoli. Il ST organizzerà un training per gli ispettori e gli assistenti all'ispezione inclusi nella lista.

-Privilegi e immunità. Saranno accordati agli ispettori per l'intero periodo della missione in uno Stato ispezionato. L'intero Team ispettivo beneficerà dell'inviolabilità e della protezione diplomatica.

- Richiesta, mandato e notifica dell'ispezione in loco:
- **-RICHIESTA.** La richiesta dovrà contenere alcune informazioni fondamentali, tra cui: le coordinate geografiche dell'evento da verificare; i confini dell'area da ispezionare; lo Stato o gli Stati da controllare.
- **-MANDATO:** Dovrà contenere la decisione del CE.





- - NOTIFICA: Verrà fatta dal Direttore Generale e dovrà contenere determinate informazioni.
- -Attività preliminari prima dell'ispezione. Modalità previste per tutti i soggetti interessati; regole generali per l'esecuzione delle ispezioni (al fine della loro massima efficacia e della minima intrusione possibile); diritti e doveri del Team ispettivo e dello Stato ispezionato; tecniche e mezzi da utilizzare per le rilevazioni (ad esempio, sorvolo dell'area da ispezionare). L'accesso ai luoghi da ispezionare è regolato da una serie di misure che permetteranno ogni possibile controllo ai fini del trattato, ma che salvaguarderanno anche la sicurezza nazionale. In tal senso l'accesso in edifici o in luoghi ricoperti ad esempio da segreto militare sarà negoziato tra il Team ispettivo e lo Stato ispezionato, e comunque ogni richiesta di ispezione, così come ogni divieto dovranno essere ampiamente motivati. Il Team ispettivo avrà diritto a raccogliere e rimuovere campioni di rilevante interesse dall'area ispezionata. Laddove sia possibile, il Team analizzerà i campioni in loco, altrimenti dovrà dimostrare la necessità di analizzare in appositi laboratori designati dall'Organizzazione. Il Direttore Generale avrà la responsabilità della riservatezza dei dati e dei campioni analizzati e dovrà assicurare che la procedura delle analisi chimiche e fisiche sia eseguita secondo le norme contenute nel Manuale operativo per le ispezioni in loco.
- Procedure successive all'ispezione. Terminata la raccolta dati, il Team ispettivo si incontrerà con i rappresentanti dello Stato esaminato per vagliare i vari dubbi e le ambiguità esistenti. Verrà trascritta una relazione firmata dal capo del Team ispettivo che verrà controfirmata per presa visione dal rappresentante Stato ispezionato. Tutto ciò dovrà avvenire non oltre le 24 ore la conclusione dell'ispezione. Appena possibile il Team dovrà lasciare il territorio ispezionato attraverso lo stesso punto da cui era giunto, a meno di accordi specifici tra loro Stato ospitante e il Team steso.

#### MISURE PER LA FIDUCIA RECIPROCA

Ciascuno SP, volontariamente, notificherà al ST qualsiasi esplosione chimica equivalente a 300 tonnellate di TNT avvenuta nel suo territorio, motivandone la ragione. Ciascuno SP informerà il SP su qualsiasi evento rilevato dal SCI.

#### ALLEGATO 2 AL PROTOCOLLO

Si tratta della lista dei parametri e dei criteri necessari per l'esame di un evento esplosivo da parte del CDI. I parametri e i criteri verranno stabiliti per ogni tipo di sistema di rilevazione. Per le esplosioni sotterranee saranno definiti parametri per la componente sismologica del SCI; per le esplosioni nell'atmosfera o nelle profondità marine verranno ricercati dal SCI parametri utili per le componenti idroacustiche, radionuclidiche o infrasoniche.

Sarà dunque l'Organizzazione degli SP a stabilire, attraverso i propri Organi, i metodi scientifici e le tecniche che verranno utilizzate per il controllo di tutta la superficie terrestre.

